

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.**

## **Art. 15**

*(Consiglio dei delegati)*

**1.** Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del perimetro consortile.

(3)(6)

**2.** Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.

**3.** Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

**4.** Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4.

(2)

**5.** Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati.

(4)

**6.** Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.

(1)

**7.** Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco; il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

(5)

**8.** I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.

Note:

**1** Comma 6 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012

**2** Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 124, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

**3** Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

**4** Parole soppresse al comma 5 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

**5** Parole sostituite al comma 7 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

**6** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 38, comma 2, L. R. 28/2017